

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
Rev. 0	AU- 2023	Adozione

INDICE:

1. SCOPO
2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
 - 2.1. Definizioni
 - 2.2. Ambito di applicazione soggettivo
 - 2.3. Ambito di applicazione oggettivo
3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
 - 3.1. Oggetto della segnalazione
 - 3.2 Tipologie di segnalazione
 - 3.3 Canali di Segnalazione Interna
 - 3.4 Gestore delle segnalazioni
 - 3.5 esame delle segnalazioni
 - 3.6 Istruttoria
 - 3.7 obblighi di collaborazione
 - 3.8 Archiviazione della segnalazione
 - 3.9 Azioni conseguenti alla segnalazione
4. CONSERVAZIONE
5. FORMAZIONE
6. DISTRIBUZIONE
7. SANZIONI

1. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità con cui la società, quale soggetto giuridico del settore privato, adempie all'obbligo di istituire un sistema di gestione delle segnalazioni e di garantire ai segnalanti le tutele previste dalla legge.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizioni

- ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente):
autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto.
- Canali di Segnalazione:
Canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte delle Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC ,(in caso di Segnalazione Esterna); tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalle Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati
- Contesto lavorativo:
attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria
- Decreto
D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing
- Divulgazione Pubblica
rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)
- Direttiva Whistleblowing
Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- Facilitatore
persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Gestori della Segnalazione
persona o persone designate dalle Società per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dal Capitolo 3.5 della presente procedura
- GDPR
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
- Informazioni sulle Violazioni
informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni
- Persona coinvolta (Segnalato)
persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente
- Portale/Software

La piattaforma messa a disposizione del gestore della segnalazione Studio Gallian raggiungibile in internet, utilizzabile dal Segnalante per eseguire una Segnalazione Interna

- Riscontro
comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione
- Ritorsione
qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
- Sanzioni amministrative
sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità ivi previste
- Sanzioni disciplinari
sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura
- Segnalante
persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo
- Segnalazione
Interna comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società
- Segnalazione Esterna
comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC
- Séguito
azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
- Soggetti Interni
segnalanti definiti come interni dalla presente procedura
- Soggetti Esterni
segnalanti diversi dai Soggetti Interni
- Tutele
l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing
- Violazioni 231
atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in: a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231, o c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.gs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni, che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni; a prescindere dal fatto che: • il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che • i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società

2.2. Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica, dalla data di sua adozione, ai seguenti soggetti:

- Società EDILFACCIO S.R.L.;
- Le persone segnalanti, che possono appartenere alle seguenti categorie:
 - a. Soggetti interni:
lavoratori subordinati/soci; volontari e tirocinanti; direzione e/o amministrazione; Membri dell'organismo di controllo e di vigilanza della Società (es. sindaci, revisori contabili, Organismo di vigilanza 231, DPO)
 - b. Soggetti esterni:
liberi professionisti e consulenti, lavoratori autonomi, lavoratori e collaboratori che svolgono la loro attività lavorativa presso terzi e che forniscono beni o servizi o che realizzano opera in favore della società.

2.3. Ambito di applicazione oggettivo

I segnalanti possono comunicare informazioni sulle violazioni purché sufficientemente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi adeguatamente dettagliati.

Non devono essere comunicate informazioni a contenuto generico, confuso e palesemente diffamatorio o calunnioso.

Il segnalante può scegliere di fare la **segnalazione in forma anonima**, non riportando la sua identità. In questo caso la segnalazione verrà esaminata se sufficientemente dettagliata per dar seguito alle verifiche.

Le segnalazioni non devono essere usate come uno strumento per fare richieste personali per contestazioni, rivendicazioni, lamentele sulla qualità di prodotti e/o servizi forniti dalla società.

Altresì il canale whistleblowing non prenderà in considerazione contestazioni, rivendicazioni di persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti i propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Oggetto della segnalazione

Per consentire le verifiche e l'attività istruttoria a riscontro della fondatezza della segnalazione, il segnalante dovrebbe (con esclusione delle segnalazioni anonime) fornire le seguenti informazioni:

- le sue generalità (nome, cognome, codice fiscale, posizione o funzione svolta, contatto telefonico per poter esser contattato dal gestore)
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione
- circostanze di tempo e luogo in cui si sono svolti i fatti
- se conosciute le generalità del soggetto/i a cui viene attribuita la violazione. In alternativa elementi utili per identificarlo
- indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti
- indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza dei dati oggetti di segnalazione
- ogni altro elemento utile ad ottenere informazioni utili per le verifiche

3.2 Tipologie di segnalazione

Una Segnalazione è definita:

- a) Interna, se diretta alle Società; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei Canali di Segnalazione (a loro volta distinti in interni o esterni, a seconda che siano gestiti dalle Società, oppure da terzi), e/o
- b) Esterna, se eseguita all'Autorità competente, e/o
- c) Divulgazione pubblica se effettuata in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto per quest'ultima.

Per le dimensioni della società ai sensi del d.lgs. 24/23 la tipologia di segnalazione prevista è quella interna punto a).

3.3. Canale di Segnalazione Interna

L'ente ha messo a disposizione le seguenti Modalità di segnalazione a discrezione del segnalante:

1) Forma digitale: accedendo al portale usando il link sul sito aziendale, seguendo le indicazioni e compilando il questionario. Dopo l'invio verrà assegnato un codice di segnalazione che potrai utilizzare per accedere nel portale in forma anonima lo stato di avanzamento della segnalazione.

2) Forma scritta: sul sito aziendale ed anche allegato alla procedura whistleblowing è presente il modulo "SEGNALAZIONE" da scaricare. Il modulo potrà essere compilato in cartaceo e inviato per posta al Gestore whistleblowing all'indirizzo **via delle Industrie n. 9, Boara Pisani (PD) 35040 presso Studio Gallian sas**. La busta al suo interno dovrà contenere altre due buste chiuse. In una devono essere inseriti i dati del segnalante e copia della carta d'identità (o altro documento di riconoscimento). Nella seconda busta l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite nella terza busta riportando all'esterno la dicitura "SEGNALAZIONE RISERVATA AL GESTORE WHISTLEBLOWING".

3) Forma orale: il segnalante ha la possibilità di chiedere un incontro con il gestore di segnalazione chiamando al numero dell'ing. **Fabrizio Gallian: 348 7012871**. Se si vuole restare anonimi chiamare in modalità anonima.

Il gestore della segnalazione ha l'obbligo di documentare la segnalazione orale mediante un resoconto scritto dettagliato della conversazione. Il resoconto verrà datato e sottoscritto dal gestore della segnalazione e dal segnalante.

Il segnalante può chiedere un incontro diretto con il gestore della segnalazione anche a mezzo di videoconferenza. In tal caso il gestore assicura, con il consenso del segnalante, con l'incontro si svolga in un termine ragionevole dalla richiesta e che l'incontro venga documentato con un verbale dettagliato. Il segnalante ha diritto di verificare e approvare il verbale tramite propria firma.

3.4 Gestore delle segnalazioni

La gestione del canale interno di segnalazione è attribuita allo Studio Gallian sas il quale si trova in una posizione di autonomia e indipendenza.

Nel caso in cui dalle verifiche emerga la necessità a discrezione del professionista della necessità di coinvolgere professionisti specializzati, il professionista potrà avvalersene su autorizzazione scritta ea spese della società. L'Amministratore Unico valuta la possibilità di attribuire al gestore un budget di spesa annuale da dedicare alle eventuali consulenze.

3.4.1 Compiti del gestore

Il gestore ha il compito di:

a) ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;

b) effettuare lo Screening delle Segnalazioni

c) fornire il primo Avviso al Segnalante nel termine previsto, mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni; dare diligente seguito alla Segnalazione;

- d) se competente per materia, curare la adeguata istruttoria sui fatti segnalati, tramite azioni come un'inchiesta interna, indagini, richieste di integrazioni se necessario al Segnalante, richieste a terzi;
- e) se competente per materia, decidere sull'esito (fondatezza) delle Segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria, e comunicarlo al Segnalante entro le scadenze previste
- f) se competente per materia, collaborare con le altre funzioni aziendali competenti per verificare che sia posto rimedio, alla Violazione segnalata, es. anche tramite l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi;
- g) curare l'adeguata archiviazione e conservazione delle Segnalazioni;
- h) coordinarsi con la Funzione Privacy, nonché con il DPO eventualmente designato, soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
- j) provvedere alla formazione/ informazione dei destinatari sulla disciplina whistleblowing, procedura, uso della piattaforma come e perché usare lo strumento ecc. con i mezzi ritenuti idonei.

3.5 Esame delle segnalazioni

3.5.1. Protocollazione

La Segnalazione pervenuta tramite Canali di Segnalazione diversi dal Portale/Software viene protocollata/ inserita immediatamente nel Portale/Software dal Gestore della Segnalazione. Tale inserimento causa l'attribuzione di un Codice ID alla Segnalazione (protocollazione).

3.5.2 Screening

Il gestore della segnalazione effettua una prima valutazione (screening) valutando se la segnalazione risulta di sua competenza.

3.5.3. conflitto d'interessi

Il gestore della segnalazione qualora dovesse trovarsi in una posizione di conflitto d'interesse rispetto alla segnalazione (ad esempio l'oggetto della segnalazione riguarda violazioni a lui addebitabili, oppure nell'ipotesi in cui il soggetto segnalato è un suo parente entro il quarto grado) è tenuto ad astenersi dal trattare la segnalazione e devolvere la gestione della segnalazione ad altro gestore che dovrà essere nominato dalla società previa comunicazione scritta da parte del gestore in posizione di conflitto d'interesse.

3.5.4. Riscontro al segnalante

Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione non anonima, il Gestore della Segnalazione comunica al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio (Portale/software)

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della segnalazione dev'essere fornito entro il termine di 3 mesi, decorrente:

- dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo), dalla scadenza del termine di 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione.

Il segnalante potrà accedere alla piattaforma usando il codice assegnatogli al momento della segnalazione potrà visionare le comunicazioni legate alla segnalazione.

3.6 Istruttoria

Se la segnalazione risulta ammissibile, il gestore della segnalazione procede con l'istruttoria sui fatti oggetto della segnalazione.

Il gestore, a titolo esemplificativo, procede a:

- a) richiedere, ove ritenuto necessario o opportuno, ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o esibizione di atti e documenti al segnalante (se noto) ovvero ad altri soggetti anche terzi in possesso di informazioni utili.
- b) Nelle ipotesi in cui dovrà rivolgersi a consulenti esterni o riferire con terzi soggetti per ulteriori informazioni il gestore è tenuto a non rivelare l'identità del segnalante e delle persone coinvolte.
- c) Il gestore riceve da parte dei Responsabili delle rispettive aree funzionali aziendali le informazioni di cui essi vengano a conoscenza che riguardano:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità competente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per le Violazioni;
 - le richieste di Tutela legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori delle Società in caso di avvio di procedimenti giudiziari per le Violazioni;
 - i rapporti preparati dai Responsabili di funzione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto alle Violazioni segnalate;

3.6.1 Priorità

Le Segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gravità dei comportamenti segnalati / numero delle Violazioni segnalate;
- b) ragioni di urgenza per prevenire eventuali ulteriori danni (es. alla salute) in conseguenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- c) reiterata commissione dei fatti già oggetto di precedente Segnalazione;
- d) coinvolgimento di diversi soggetti nel fatto oggetto di Segnalazione;
- e) ulteriori eventuali circostanze valutate discrezionalmente dal Gestore della Segnalazione.

3.7 obblighi di collaborazione

Il personale tutto della Società è tenuto a collaborare con la massima diligenza e puntualità all'attività di istruttoria del Gestore della Segnalazione.

3.8 Archiviazione della segnalazione

Nel caso in cui all'esito dello Screening o della successiva più estesa istruttoria sia riscontrata:

- la mancanza anche parziale dei dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione di Violazioni; o
- il contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti denunciati; o
- la produzione, tramite la Segnalazione, di sola documentazione in assenza di una dichiarazione del Segnalante di voler denunciare una Violazione; o
- la Segnalazione di Violazioni corredata da documentazione non appropriata o inconferente; o
- l'infondatezza per l'assenza di concreti elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, il Gestore della segnalazione dichiara inammissibile la Segnalazione pervenuta, provvedendo alla conseguente archiviazione della medesima.

Di tale archiviazione viene data sollecita notizia tramite il Portale/Software:

- 1) al Segnalante (se noto o comunque raggiungibile tramite portale/software),
- 2) All'organo societario tramite comunicazione scritta in sede di relazione periodica

3.9 Azioni conseguenti alla segnalazione

3.9.1 Infondatezza della segnalazione con Dolo o colpa grave

In tali casi il gestore procede all'archiviazione e qualora riscontri elementi tali da far emergere a suo parere la male fede del segnalante lo comunica per iscritto all'organo societario in modo da poter procedere con i provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalante.

3.9.2 Segnalazione confermata dalle verifiche effettuate

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il Gestore della Segnalazione riscontri che i fatti oggetto di Segnalazione sono fondati, comunica l'esito finale dell'istruttoria con modalità tracciabili, per ogni valutazione di rispettiva competenza all'organo societario il quale provvederà internamente all'adozione delle misure da adottare previa consultazione del gestore.

4. CONSERVAZIONE

La segnalazione di violazioni e la relativa documentazione devono essere archiviate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **per un tempo non superiore a 5 anni** a decorrere dalla data dell'esito finale della procedura di segnalazione.

5. FORMAZIONE

Le attività di formazione, comunicazione e informazione rappresentano una componente indispensabile per l'efficace attuazione del modello organizzativo Whistleblowing, costituiscono una prova della reale volontà dell'ente di essere parte attiva della prevenzione degli illeciti oggetto del whistleblowing, dall'altro, i stimolano la cooperazione delle persone nell'effettiva realizzazione dell'obiettivo di legalità. Viene individuato un piano di formazione che verrà svolta entro l'anno da parte del gestore della segnalazione.

6. DISTRIBUZIONE

Il gestore procede a mettere a disposizione dei destinatari informazioni chiare sui canali di segnalazione, sui presupposti delle segnalazioni usando le modalità ritenute idonee a raggiungere tutti a titolo esemplificativo:

- Affissione in bacheca
- Via e-mail
- Allegato alla busta paga

7. SANZIONI

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente procedura può dar luogo - oltre agli effetti civili e penali previsti dalla normativa vigente - a sanzioni disciplinari da parte delle Società, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Sistema sanzionatorio 231 allegato al Modello Organizzativo 231 della società.